



COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

Area Urbanistica, Edilizia ed Ambiente
Viale G. Marconi, 81 (0543/767639 Fax 0543/768301 Cod. Fiscale 80001950403)

PROT. n° 4626 del 20/03/08
PRATICA n°
Categoria IV Classe 5 Fasc. b

✉ urbanistica@comune.castrocaroftermeeterradelsole.fc.it
C:\Documents and Settings\urbanistica\Documenti\ORDINANZE\2008\Lotta
contro le mosche e altri agenti infestanti (cumulo a piè di campo).doc

RACCOMANDATA R.R.

| | | |
|--------------|------|------------|
| ARPA | PGFC | 2989 |
| 25 MAR. 2008 | | |
| FASC. | 2008 | XVIII. 3/3 |

VITACI

Alla Questura di Forlì-Cesena

Alla Prefettura di Forlì-Cesena

Al Comando Provinciale del C.F.S.
Via C. Colombo, 11
47100 Forlì (FC)

Al Amministrazione Provinciale
Servizio Ambiente
P.zza Morgagni, 9
47100 Forlì (FC)

Al Az.U.S.L.
Via della Rocca
47100 Forlì (FC)

Al A.R.P.A.
Viale Salinatore, 20
47100 Forlì (FC)

Alle Guardie Ecologiche Volontarie
Via Cadore, 75
47100 Forlì (FC)

Al Comando Carabinieri di Castrocaro
Viale G. Marconi
47011 Castrocaro Terme (FC)

Al Polizia Municipale - Sede

Al Messo Comunale - Sede

Al Albo Pretorio - Sede

Al Area Urbanistica, Edilizia ed Ambiente - Sede

OGGETTO: Trasmissione copia ordinanza n. 17 del 20/03/08 per "lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti".



[Handwritten signature]



COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

Area Urbanistica, Edilizia ed Ambiente

C:\Documents and Settings\urbanistica\Documenti\ORDINANZE\2008\lotta contro le mosche e altri agenti infestanti (cumulo a piè di campo).doc

Prot. n. 4626 del 20/03/08

Prat. n.

Cat. IV. 2. a

Ordinanza n. 14 del Registro Generale

OGGETTO : LOTTA CONTRO LE MOSCHE ED ALTRI AGENTI INFESTANTI

IL SINDACO

Premesso che:

- La lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente e usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell'ambiente, solo in caso di necessità;
- Le operazioni di disinfestazione contro le zanzare vanno condotte privilegiando trattamenti larvicidi specifici nei focolai di sviluppo. In ogni caso, è comunque opportuno che sulle tecniche da adottare e sui prodotti da utilizzare si richieda un parere al Dipartimento di Sanità Pubblica della A.U.S.L. di Forlì;
- Il Comune garantisce la pulizia dell'abitato, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la manutenzione e la pulizia periodica dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e la sistemazione della rete fognante. Fra le altre attività di igiene ambientale provvede altresì alla manutenzione dei corsi d'acqua superficiali e della rete idrica secondaria, tranne quella di competenza del Consorzio di Bonifica e del Servizio Tecnico Bacino dei Fiumi Romagnoli, Risorse Idriche e Forestali, alla cui periodica pulizia devono provvedere gli Enti suddetti;
- Visto il parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della A.U.S.L. di Forlì;
- Sentito il parere di Arpa Forlì-Cesena;
- Visto il D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il DM 19/4/99 "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola";
- Visto il D. Lgs. 99/92. concernente la protezione del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- Vista la delibera Assembleare Legislativa n. 96 del 16/01/2007 relativa all'attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Forestali 07 aprile 2006. Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali;
- Vista la Legge Regionale n. 4/07 recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale, modifica a Leggi Regionali";
- Visto il Regolamento di Igiene;
- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1. In tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonché in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro le mosche;
2. I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti, devono

- provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire per quanto possibile, lo sviluppo di infestazioni;
3. I proprietari di terreni incolti, devono procedere alla loro periodica manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;
 4. I soggetti indicati nei punti precedenti dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;
 5. I titolari di aziende zootecniche sono tenuti a predisporre all'inizio di ogni anno un programma dei trattamenti di disinfestazione e di derattizzazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl. I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del titolare/conducente dell'azienda, su apposito registro (o in registri già in uso in azienda) in cui vanno indicati la data del trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e relative dosi di utilizzo. Nel caso in cui il servizio venga effettuato da ditta esterna, farà fede l'annotazione firmata in calce dall'operatore che ha eseguito l'intervento. Il registro dovrà essere predisposto dal titolare dell'attività con fogli numerati in modo progressivo e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno dall'ultimo trattamento. Copia delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche, blatte, ratti, ecc., devono essere conservate a cura del titolare insieme al registro dei trattamenti sopra citato;
 6. Le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni. Le operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche devono essere condotte in assenza di precipitazioni atmosferiche e, per lo spandimento dei liquami zootecnici, nel rispetto dei periodi di divieto previsti dalla Delibera Assembleare Legislativa n. 96 del 16/01/2007. Gli effluenti zootecnici e le sostanze organiche a rischio di infestazione muscidica non sottoposti a processi tecnologici di stabilizzazione (fanghi di depurazione, residui vegetali putrescibili, ecc.) utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati immediatamente e comunque entro 24 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. Nei terreni distanti meno di Km 1 (uno) dal perimetro del territorio urbanizzato così come individuato e delimitato dal vigente P.S.C., l'interramento deve essere contestuale, e comunque deve essere completato entro le successive sei (6) ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. L'interramento deve avvenire tramite aratura ovvero tramite iniezione diretta con ripper. Nei frutteti inerbiti, nei prati pascoli o negli erbai, fatti salvi i periodi di divieto di spandimento dei liquami zootecnici previsti dalla Delibera Assembleare Legislativa n. 96 del 16/01/2007, è ammesso l'utilizzo di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere, sia solide che liquide, senza l'obbligo di interramento, nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola D. M. 19/04/99, solo se preventivamente sottoposte a processi di stabilizzazione quali il compostaggio, la maturazione in cumulo o l'ossidazione tali da evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti;
 7. Non è consentito il permanere di cumuli di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione destinate alla concimazione di terreni, a distanze inferiori a mt. 80 dal perimetro del territorio urbanizzato come individuato dal P.S.C. La distanza minima da rispettare per le case sparse è di 25 mt., detta distanza è da considerarsi valida anche per i corsi d'acqua. I cumuli temporanei di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, predisposti in attesa della distribuzione sul terreno in zona agricola, non potranno permanere per più di 2 giorni senza essere coperti con idonei teli impermeabili *atti ad evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti, nonché la produzione di liquidi di sgrondo in caso di precipitazioni atmosferiche.* Qualora si rendesse necessario, al fine di evitare lo sviluppo di mosche o altri infestanti, i cumuli andranno sottoposti ad adeguato trattamento disinfestante. Dovranno inoltre essere evitate

percolazioni di inquinanti nei terreni limitrofi. I cumuli di effluenti zootecnici (letame, lettiere avicole ecc.), potranno avere un volume massimo, calcolato, secondo i parametri della Delibera Assembleare Legislativa n. 96 del 16/01/2007, e proporzionato alle dimensioni dell'appezzamento da concimare, in modo da non superare l'apporto di 170 Kg./ha di azoto in zone vulnerabili e 340 Kg./ha di azoto in zone non vulnerabili, che è comunque il massimo quantitativo di azoto distribuibile complessivamente mediante concimi organici e/o di sintesi su suolo agricolo. Detti cumuli non potranno essere effettuati per due (2) anni consecutivi sullo stesso appezzamento. *(per appezzamento si intende una porzione di terreno ricavata dal frazionamento di un podere destinata ad una coltivazione particolare). E' ammesso l'accumulo di letame o lettiere su un terreno adiacente l'appezzamento da concimare, nel caso in cui l'appezzamento ospiti colture arboree.*

Esclusioni dal campo di applicazione dell'ordinanza: sono esclusi dai vincoli dell'ordinanza: i compost provenienti da impianti autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 152/06 e commercializzati conformemente al D. Lgs. 217/06; in concimi a matrice organica commercializzati conformemente al D. Lgs. 217/06 e derivanti da processi di trasformazione e/o lavorazione dei residui organici;

8. Tutti coloro che all'interno del territorio comunale effettuano il trasporto di letame o di materiale organico putrescibile di qualsiasi tipo, devono ricoprire il carico con un telone impermeabile al fine di assicurare che il trasporto stesso avvenga senza causare inconvenienti igienico-sanitari e produzione di cattivi odori;
9. I trattamenti con insetticidi adulti nei centri abitati e nel territorio comunale in generale, non devono avere carattere routinario, ma piuttosto possono essere adottati solo dopo una accurata valutazione dei vantaggi e degli svantaggi per la salute dell'ambiente e della popolazione. Vanno comunque privilegiati, in caso di necessità, prodotti larvicidi con elevata specificità da utilizzarsi sulle fonti di infestazione. Il Comune e l'A.U.S.L. adotteranno iniziative di educazione sanitaria rivolte ai cittadini e finalizzate alla incentivazione di attività di piccola bonifica ambientale.
10. **E' vietato, sia sul suolo pubblico che su quello privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolte di acqua permanenti per più di una settimana senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.**

AVVERTE CHE

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, si procederà ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare:

- Per i punti 1-2-3-4-5-7-8-10, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da **Euro 25,00 a euro 150,00**
- Per il punto 6 con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da **Euro 100,00 a euro 600,00**

I tecnici di Igiene Pubblica (AUSL), i tecnici dell'ARPA, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine (Corpo Forestale dello Stato - Comando della Polizia Provinciale Antinquinamento ecc.) e le Guardie Ecologiche Volontarie vengono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza e assicurarne il rispetto nei modi e forme di Legge;

Le Associazioni Ecologiste e tutti i cittadini sono invitati a segnalare ai corpi di vigilanza sopra indicati eventuali trasgressioni alla presente ordinanza;

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione;

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fabrizio Di Lorenzo e gli atti sono depositati presso l'Area Urbanistica, Edilizia ed Ambiente del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC);

DISPONE

Di trasmettere il presente atto per gli aspetti di competenza:

All' Albo Pretorio del Comune;

Al Prefetto di Forlì - Cesena;

Al Questore di Forlì;

Alla Provincia di Forlì-Cesena;

Al Comando dei Carabinieri di Castrocaro Terme;

Al Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Az. U.S.L. di Forlì;

Alla Polizia Municipale di Castrocaro Terme;

Al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;

All'A.R.P.A. di Forlì-Cesena;

Alle Guardie Ecologiche Volontarie;

Alla Polizia Provinciale Antinquinamento;

All' Area Urbanistica Edilizia ed Ambiente di Castrocaro Terme;

Castrocaro Terme e Terra del Sole, lì 20 MAR. 2008

IL SINDACO

dott.ssa Francesca Metri



Francesca Metri